



Informativa per la clientela di studio

N. 14 del 28.10.2020

***Ai gentili Clienti
Loro sedi***

***OGGETTO: NUOVO DPCM – Restrizioni in vigore dal 26 ottobre 2020
al 24 novembre 2020.***

Gentili Clienti,

Al fine di mantenervi costantemente aggiornati sugli sviluppi dell'emergenza nazionale relativa alla pandemia causata dal virus Covid-19 con la presente informativa vi illustriamo **le principali norme previste dal DPCM in oggetto.**

DPCM del 25.10.2020

In seguito al continuo peggioramento della curva epidemiologica che segnala una rapida crescita della diffusione del contagio, il Premier ha firmato il nuovo DPCM del 25 ottobre che introduce nuove misure, particolarmente restrittive per alcune attività economiche, tra cui i pubblici esercizi. **Le misure del nuovo DPCM, in vigore dal 26 ottobre, sono efficaci fino al 24 novembre 2020.**

Spostamenti

È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di **non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati**, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Attività produttive, industriali e commerciali

- Sull'intero territorio nazionale, il proseguimento delle attività produttive, industriali e commerciali è vincolato al **rispetto dei protocolli anti-contagio.**
- È fatto obbligo nei **locali pubblici e aperti al pubblico**, nonché in tutti gli **esercizi commerciali** di esporre all'ingresso del locale un **cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente** nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
- Le **attività commerciali al dettaglio** si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla **distanza interpersonale di almeno un metro**, che gli **ingressi avvengano in modo dilazionato** e che venga **impedito di sostare all'interno dei locali** più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
- **Salvo misure più restrittive adottate da singole Regioni**, le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite.

Servizi di ristorazione

- Salvo misure più restrittive adottate da singole Regioni, le **attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite **dalle ore 5.00 fino alle 18.00.**



- Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di **quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.**
- **Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.**
- **Resta consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti,** che siano ivi alloggiati.
- Resta sempre **consentita la ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché **fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto,** con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Continuano a essere **consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale,** che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Restano comunque **aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** siti nelle **aree di servizio** e rifornimento carburante situate **lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti,** con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Palestre – Piscine – Centri Benessere – Centri Ricreativi

- Sono **sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.**
- Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere **svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale** e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).
- **Sono consentite le attività dei centri di riabilitazione,** nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Sport

- **E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri** per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
- **Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra,** svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano **consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici,** dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali; **le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni sono consentite a porte chiuse.**
- Fatto salvo quanto sopra, in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, **lo svolgimento degli sport di contatto è sospeso;** sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
- **Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;** gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive



federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

Movida e attività culturali e ricreative

- Restano **sospese** le attività che abbiano luogo in **sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso**.
- Sono **sospese** le attività di **sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò**.
- Sono **vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto**, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
- Con riguardo alle **abitazioni private**, è **fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi**, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
- Il servizio di apertura al pubblico dei **musei e degli altri istituti e luoghi della cultura** è assicurato **a condizione** che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), **garantiscono modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone** e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Resta sospeso il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.
- Sono **sospese** le attività dei **parchi tematici e di divertimento**.
- Sono **sospesi** gli spettacoli aperti al pubblico in **sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto**.
- Sono **vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi**.

Convegni e congressi

Sono **sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza**; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è **fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza**.

Scuola

- Fermo restando che l'**attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza**, per contrastare la diffusione del contagio, le **istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata**, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la **gestione degli orari di ingresso e di uscita** degli alunni, anche attraverso l'**eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00**.
- Sono **sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate**, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, **fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**, nonché **le attività di tirocinio**, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.
- Sono **consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole**, i corsi **per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori** e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



- Sono consentiti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.

Sanità e case di cura

- E' fatto **divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa** dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.
- **L'accesso di parenti e visitatori** a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, **è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura**, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Strutture ricettive

Le attività delle strutture ricettive **sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale**, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

**STUDIO ROSSI
& PARTNERS**